

D.M. 4 NOVEMBRE 1982

(G. U. 25 novembre 1982, n. 325)

Modalità relative alla denuncia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 84, concernente modifiche ed integrazioni alla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1240, relativa alla ristrutturazione del CNEN che ha assunto la denominazione di Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1850, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza, degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 27 luglio 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 14 novembre 1966);

Visto il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della commissione, in data 19 ottobre 1976 («Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 363 del 31 dicembre 1976), relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell'art. 161 del trattato istitutivo della C.E.E.A.;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità relative alla denuncia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, dianzi indicato;

Sentito il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

DECRETA:

Sezione I - Denuncia di detenzione

1. I detentori di materie fissili speciali e di materie prime fonti (materie grezze e minerali) in qualsiasi quantità e sotto qualsiasi forma (di metalli, di leghe, di composti chimici, di concentrati, ecc.), anche se incorporate in strumenti o sorgenti, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 4, hanno l'obbligo di effettuare denuncia avvalendosi del modello «denuncia» allegato al presente decreto, in esecuzione, rispettivamente, dell'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. La denuncia di detenzione di cui al precedente articolo deve essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Copia della denuncia deve essere contemporaneamente trasmessa al comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) - Direzione della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, che eserciterà i controlli previsti dal citato art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

La denuncia deve essere inviata, per ciascun impianto, deposito o luogo di detenzione, entro cinque giorni dalla data di entrata in possesso delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti, utilizzando la scheda allegata al presente decreto.

3. Ciascuna denuncia deve essere seguita dall'invio al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) entro i quindici giorni successivi alla fine del mese nel quale il detentore è entrato in possesso delle materie, del formulario allegato II previsto dall'art. 14, primo comma, del regolamento Euratom citato in premessa.

I detentori devono altresì fornire indicazioni su ciascuna partita omogenea cui le materie si riferiscono e sulla composizione chimica delle materie stesse utilizzando, a seconda dei casi, la sezione [8] (designazione della partita) ovvero la sezione [19] (informazione corrispondente del predetto formulario).

Le modalità per la compilazione del formulario allegato 11 [sez. 1-19] di cui al primo comma sono indicate nell'addendum e nella tabella dei codici della composizione chimica, allegati al presente decreto.

4. Restano salve, per quanto riguarda la detenzione di materie prime fonti fuori degli impianti e depositi definiti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 citato, le esenzioni dalla denuncia di detenzione di cui ai decreti del Ministero dell'industria 15 dicembre 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1971) e 7 marzo 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 18 aprile 1973), applicativi della legge 19 dicembre 1969, n. 1008. Le quantità di materie prime fonti presenti nello stesso luogo di detenzione e sotto la ragione sociale di un unico detentore si cumulano, ai fini dell'obbligo della denuncia, ancorché le materie siano ubicate in differenti locali.

Sezione II - Aggiornamento delle denunce

5. I detentori di materie fissili speciali e di materie prime fonti, di cui all'art. 1 del presente decreto, hanno l'obbligo di aggiornare le denunce di detenzione al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

6. Per ottemperare all'obbligo di cui all'articolo precedente, i detentori devono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), entro il 31 gennaio di ogni anno, una situazione delle giacenze delle materie utilizzando i formulari allegati III e IV previsti dall'art. 16, secondo comma, del regolamento Euratom, da compilare in occasione dell'inventario fisico delle materie.

Tale inventario fisico deve essere effettuato da tutti i detentori almeno una volta l'anno, comunicandone la data di esecuzione al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) con un anticipo di almeno quaranta giorni. Ove l'inventario fisico non coincida con il 31 dicembre, i predetti formulari devono essere opportunamente integrati con i formulari del tipo di cui al precedente art. 3 (allegato II al regolamento Euratom), contenenti le eventuali variazioni successive alla data dell'inventario fisico.

Sezione III - Tenuta della contabilità

7. I detentori di materie fissili speciali e di materie prime fonti hanno l'obbligo di tenere la contabilità delle suddette materie nei modi stabiliti con il presente decreto.

Sono soggetti all'obbligo della contabilità anche i detentori esentati dall'obbligo di denuncia ai sensi dei decreti emanati in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n. 1008 già citata.

8. La contabilità deve essere tenuta per ogni area di bilancio materie e per ciascuna partita delle materie di cui all'art. 1, distinte in partite omogenee per composizione chimica, arricchimento e stato fisico nonché per contratto, precisando in quest'ultimo caso se le materie siano detenute in gestione per effetto di accordi comunitari o internazionali o di atti di sottomissione, o comunque siano soggette a salvaguardie internazionali.

Le partite omogenee devono essere facilmente identificabili.

La contabilità deve essere tenuta costantemente aggiornata mediante annotazioni in apposito registro numerato progressivamente e sottoscritto dal responsabile della contabilità.

Sul registro, alla data del loro verificarsi, devono essere annotate per ogni area di bilancio materie, le quantità in peso relative a:

- a) inventari fisici;
- b) inventari contabili;
- c) movimenti di trasferimento dall'area di bilancio materie in entrata ed in uscita;
- d) differenze tra speditore e ricevitore;
- e) differenze di inventario;
- f) correzioni contabili;
- g) consumi nucleari;
- h) scarti misurati;
- i) perdite di processo;
- l) perdite accidentali;
- m) altre eventuali perdite.

Le annotazioni nei registri devono essere fatte in modo che sia possibile accertare la quantità, l'ubicazione e la identificazione delle materie alle quali ciascuna voce del registro si riferisce. Le annotazioni inoltre devono includere le specifiche delle operazioni e dei movimenti delle materie, nonché il mittente o il destinatario in caso di trasferimenti delle materie stesse.

Sezione IV - Disposizioni particolari

9. Per i reattori in grado di raggiungere una produzione o un consumo di materie fissili speciali superiori ad 1 grammo per anno solare, entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Comitato nazionale